



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi

Multirischi Aziende Agricole

R.C. Prodotti

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Responsabilità Civile Prodotti

Area Riservata pag. 2

Glossario pag. 4

Condizioni che regolano la Sezione RC Prodotti pag. 5

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Responsabilità Civile Prodotti

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

pag. 3
di 8

T
A
B
E
L
L
A

D
I
S
I
N
T
E
S
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI				
Scoperto obbligatorio	4	Mondo esclusi Usa Canada e Messico: 10% con il minimo di Euro 500 e il massimo di Euro 5.000 Usa Canada e Messico (esportazione occulta): 10% con il minimo di Euro 5.000 e il massimo di Euro 25.000		
Regolazione del Premio - Mancata comunicazione dei dati	8		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno	

Glossario

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza, o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, SEMPRECHÉ TALI OMISSIONI O INESATTE ED INCOMPLETE DICHIARAZIONI SIANO FRUTTO DI BUONA FEDE.

Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende, nel limite del 10% del massimale indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

2 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell'Impresa:

- per *sinistro*;
- per più *sinistri* avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più *sinistri* avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "*sinistro in serie*": intendendosi per tale una pluralità di *sinistri* originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

3 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "*sinistro in serie*", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

4 - Scoperto obbligatorio

a) Mondo intero esclusi Usa-Canada e Messico:

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 500,00 ed il massimo pari a Euro 5.000,00.

b) Usa-Canada e Messico (esportazione occulta)

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 5.000,00 ed il massimo pari a Euro 25.000,00.

5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'*indennizzo*:

a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;

b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa;

d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) nei prodotti assicurati;

g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici;

h) i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili

6 - Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico lo scoperto è quello specificatamente indicato al punto 4 lettera B) che precede. **Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).**

8 - Regolazione del premio

1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza. Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il pre-

mio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando il premio minimo di regolazione stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, relativamente ai sinistri denunciati nell'annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l'Impresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:

- franchigia assoluta di 5.000 Euro nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
- franchigia assoluta di 10.000 Euro decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.

L'adempimento all'obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l'applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati.

3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate, fermo il premio minimo di regolazione indicato in polizza.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio anticipato di polizza stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio anticipato di polizza in via provvisoria e
- l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

4. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato di polizza, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Il mancato pagamento del premio anticipato di polizza stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

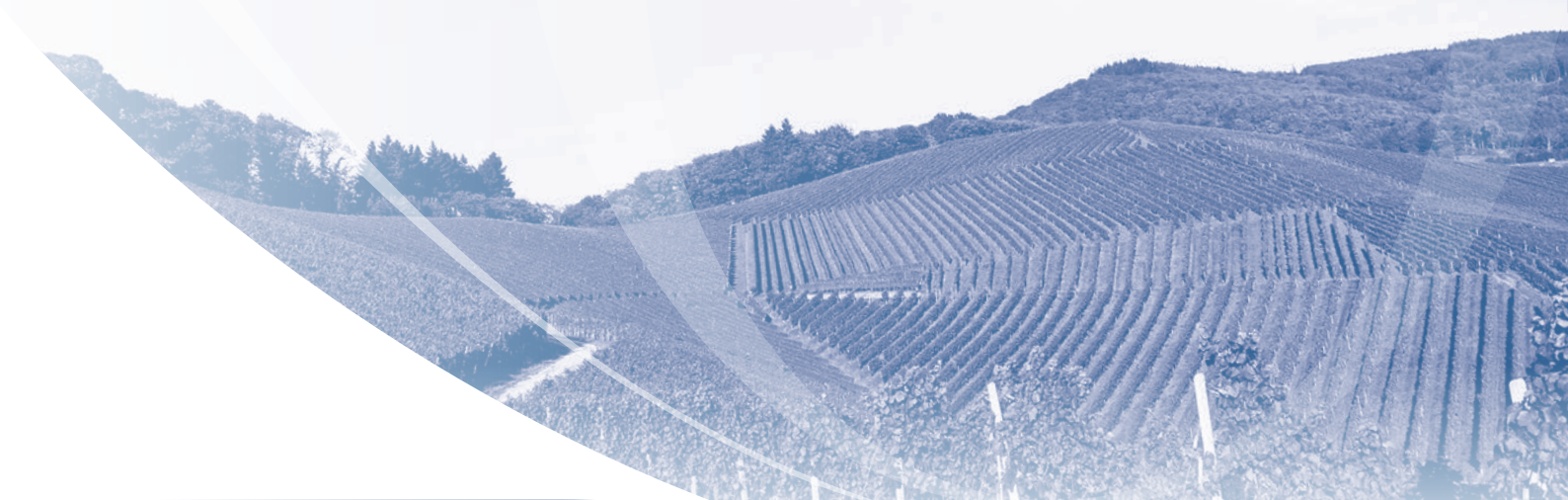
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. -

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058752-RCP-EDZ- 0119 - MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE | R.C. PRODOTTI